

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 1-6193

Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte ed il Comando regionale Piemonte della Guardia di Finanza relativo ai rapporti di collaborazione nelle attività di controllo e scambio di informazioni in materia di fondi strutturali comunitari.

ERRATA CORRIGE

Per mero errore materiale il testo della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 1-6193, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 25 gennaio 2018 in modo difforme dal testo deliberato.

Si ripubblica qui di seguito la summenzionata deliberazione in modo corretto.

A relazione del Presidente Chiamparino:

In data 18 marzo 2010 la Regione Piemonte ed il Comando regionale Piemonte della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d'intesa per migliorare l'efficacia complessiva dei controlli sui finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell'Unione europea, in modo da agevolare il recupero delle risorse indebitamente incassate da chi ne avesse fatto richiesta nell'ambito dei programmi cofinanziati.

A distanza di oltre sette anni di attuazione del citato protocollo d'intesa si rende necessario procedere all'aggiornamento di quanto in esso contenuto, anche in considerazione dell'evoluzione normativa che sottende alle finalità disciplinate dal protocollo stesso.

In conseguenza, l'Amministrazione regionale ed il Comando regionale Piemonte della Guardia di Finanza, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate dall'ordinamento vigente, hanno ritenuto di regolare la prosecuzione delle attività di collaborazione secondo quanto stabilito dallo schema di protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare, lo schema di protocollo d'intesa, nel regolare le attività di collaborazione con riferimento ai controlli in materia di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell'Unione Europea - programmazione 2014-2020,

ribadisce:

- la necessità di favorire lo scambio di informazioni e garantire la collaborazione tra le parti al fine di migliorare l'efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti dell'Unione Europea con i programmi operativi FSE-FESR-FEASR 2014-2020, agevolando il recupero delle somme per qualsiasi motivo indebitamente incassate da soggetti richiedenti nell'ambito dei programmi cofinanziati nonché di assolvere l'obbligo in capo ad ogni Stato membro dell'Unione di immediata comunicazione alla Commissione delle irregolarità accertate nel periodo di programmazione 2014-2020 e di favorire ogni opportuna sinergia nell'espletamento delle attività di controllo di rispettiva competenza;
- l'interesse della Regione Piemonte a rafforzare le azioni a tutela della legalità della azione amministrativa, relativa all'utilizzo delle risorse erogate dall'Unione Europea con i programmi operativi FSE-FESR 2014-2020, attraverso la prevenzione e il contrasto a qualsiasi tentativo di utilizzo irregolare e/o fraudolento delle risorse unionali erogate, da conseguire attraverso interventi che costituiscono un'adeguata forma di deterrenza;

impegna la Regione a:

- consentire l'accesso diretto ai militari del Corpo in forza ai Reparti piemontesi, mediante specifica abilitazione, al sistema informativo e di monitoraggio dei progetti e dei beneficiari dei cofinanziamenti comunitari, per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché a tutti i sistemi informativi della Regione Piemonte, degli Enti Strumentali e Pubblici Intermedi che consentono l'identificazione di soggetti percettori di risorse comunitarie;
- segnalare fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevati a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. e dell'art. 2, ultimo comma, del D.Lgs. n. 68/2001 e s.m.i.;
- inviare segnalazioni, relative alle situazioni di maggiore rilevanza, contenenti ogni utile informazione riferita ai beneficiari dei cofinanziamenti che ritiene di dover porre all'attenzione della Guardia di Finanza, affinché sia valutata la possibilità di effettuare approfondimenti investigativi, secondo i criteri e le procedure previste dai propri regolamenti e nel rispetto della normativa di riferimento. Il controllo sui predetti soggetti avverrà compatibilmente con le prioritarie esigenze operative del Reparto cui l'attività è demandata;
- trasmettere l'elenco dei beneficiari dei cofinanziamenti soggetti ai controlli previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art 125, comma 2, lett. d) e) e par. 5 lettera b) ed individuati a seguito del campionamento effettuato sui progetti della programmazione 2014/2020;
- comunicare, in qualità di autorità decisionale dei singoli fondi comunitari, ai singoli Reparti della Guardia di Finanza segnalatori ed ai rispettivi Comandi Provinciali sovraordinati, le decisioni assunte conseguenti alle comunicazioni pervenute, al fine di consentire il miglioramento qualitativo delle attività del controllo;

impegna la Guardia di Finanza a:

- comunicare, nel caso di fattispecie penalmente rilevanti d'interesse del presente protocollo, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, al fine di consentire alle Autorità di Gestione di procedere alle relative rettifiche finanziarie delle spese certificate al bilancio comunitario ed avviare le procedure di recupero dei finanziamenti indebiti;
- comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte, per evitare sovrapposizioni di controlli presso i beneficiari dei contributi, l'avvio di accessi, ispezioni e verifiche;
- nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d'ufficio, dare comunicazione delle violazioni rilevate con le indicazioni utili che consentano, alle Autorità di Gestione, di segnalare le irregolarità riscontrate alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Reg. Delegato 2015/1270 e dell'art 3, comma 2 del Reg. Delegato 2015/1971, per alimentare lo specifico flusso di informazioni previste dai citati regolamenti, secondo le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, emanata in data 12 ottobre 2007, così come recepite dalla Circolare n. 7832, in data 10 gennaio 2008, del Comando Generale della Guardia di Finanza - III Reparto Operazioni, afferente agli *steps* che devono essere rispettati nella preparazione e nell'inoltro alla Commissione Europea delle comunicazioni delle frodi/irregolarità in danno del bilancio comunitario.

Lo schema di protocollo d'intesa allegato prevede, fra l'altro, azioni comuni della Regione Piemonte e del Comando regionale Piemonte della Guardia di Finanza le quali, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, si impegnano ad intrattenere un rapporto paritario di puntale e fattiva collaborazione che eviti duplicazioni e appesantimenti nell'attività di controllo.

In tal senso, si impegnano a promuovere incontri formativi e/o informativi aventi ad oggetto:

- a. le modalità di accesso e di utilizzo delle banche dati relative ai progetti cofinanziati dai POR FSE, FESR, FEASR;
- b. i provvedimenti di concessione di sovvenzione e/o appalti relativi alle erogazioni di contributi;
- c. lo scambio di conoscenze in relazione alle frodi tentate o accertate a carico dei fondi europei, con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione.

Tutto ciò premesso e considerato;

richiamate le premesse e la normativa citata nello schema di protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

richiamati inoltre:

- i vigenti Programmi operativi regionali FSE, FESR, FEASR e la legge regionale relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle Autorità di Gestione dei predetti Programmi e dei relativi Organismi Intermedi;
- la DGR 24- 4110 del 24/10/2016 che ha designato, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Reg (UE)1303/2013, la Direzione Coesione Sociale Autorità di gestione, del P.O.R. FSE Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013;
- la DGR 23-4231 del 21/11/2016 che ha designato, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Direzione Competitività del Sistema Regionale quale Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte 2014-2020 - CCI2014IT16RFOP014;
- gli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 123 ss del Reg. 1303/2013 con i quali l'Autorità di Gestione del POR FSE ha individuato la Città Metropolitana di Torino Organismo Intermedio e Finpiemonte Spa Organismo Intermedio in sovvenzione globale;
- gli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 123 ss del Reg. 1303/2013 con i quali l'Autorità di Gestione del POR FESR ha individuato Finpiemonte Spa quale Organismo Intermedio;
- il Protocollo d'Intesa (rep. 15226 del 18/3/2010) tra Regione Piemonte e Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza, ai fini del coordinamento dell'attività di controllo e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali.

Verificato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente deliberazione ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare lo schema di protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale l'attuazione delle iniziative necessarie alla sottoscrizione ed alla formalizzazione del suddetto schema di protocollo d'intesa;
- di individuare, quali referenti ai fini dell'attuazione del protocollo d'intesa per la Regione Piemonte, le Autorità di Gestione di ciascun fondo come di seguito individuati:
 - Dr. Gianfranco BORDONE - Direttore Regionale Coesione sociale;
 - Dr. Gaudenzio DE PAOLI - Direttore Regionale Agricoltura;
 - Dr.ssa Giuliana FENU - Direttore Regionale Competitività del Sistema regionale;
- di prendere atto che il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza ha individuato, quali referenti:
 - Il Capo Ufficio Operazioni,
 - e, nella fase di attuazione operativa:
 - i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE DELLA
GUARDIA DI FINANZA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NELLE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI FONDI
STRUTTURALI COMUNITARI

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente Sergio Chiamparino, domiciliato, per carica, a Torino, Piazza Castello n. 165

E

Il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza rappresentato dal Gen. D. Fabio Contini, domiciliato, per carica, a Torino, Corso IV Novembre n. 40

PREMESSO

che l'articolo 274 del Trattato che istituisce la Commissione europea dispone "*Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria*";

che in ragione dell'impegno rappresentato, le Autorità di Gestione dei programmi operativi del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo sviluppo regionale, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito denominati FSE, FESR, FEASR) programmazione 2014/2020, sono responsabili delle irregolarità ai sensi dell'art. 122 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il quale dispone: "*Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari*";

che la Commissione Europea, attraverso la guida orientativa EGESIF_14-0021-0016/06/2014, indica che le Autorità di Gestione dei fondi UE dovrebbero prevedere chiari meccanismi di segnalazione che garantiscono un adeguato coordinamento in merito a questioni antifrode con l'autorità di audit e le autorità dello Stato membro competenti delle indagini, nonché quelle responsabili della lotta alla corruzione;

che l'art. 2. comma 2, lett. e) ed m) del D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 68 assegna alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegate a fronte di uscite di bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, della facoltà e dei poteri previsti dagli art. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dagli art. 32 e 33 del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 600;

che la Commissione Europea, con propria Linea Diretrice n. 1, data a Bruxelles il 16 gennaio 2015, "Linee direttrici per la verifica di certificazione dei conti FEAGA/FEASR", al punto 6 ha specificato in merito alla individuazione e prevenzione frodi quanto segue *"Al fine di garantire che i fondi siano utilizzati secondo le norme e i principi applicabili, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi"*;

che l'art. 30 della L. 526/1999 attribuisce alla Guardia di Finanza, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, poteri di indagine per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione Europea e di quello lesive del bilancio nazionale connesse alle prime;

che l'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 19 marzo 2001, 68 prevede che la Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli Organismi Istituzionali, Autorità Indipendenti ed Enti di pubblico interesse;

che l'art. 2, paragrafo 1 e l'art. 8 paragrafo 2 del Regolamento 2988/95 del 18 dicembre 1995 dispongono che i controlli devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbono essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto della prassi e delle strutture esistenti negli Stati Membri.

VISTO

- il Trattato che istituisce la Comunità europea (Guce C325/35);
- la Legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l' *"Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza"* che demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi sull'osservanza delle disposizioni d'interesse economico generale;
- la Legge del 21 dicembre 1999, n. 526 recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivante dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Reg. (CE) 11 novembre 1996, n. 2185/96 Regolamento del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- il Reg. (CE) 18 dicembre 1995, n. 2988/95 Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 68 recante *"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'art. 4 della Legge 31 marzo 2000, n.78"*, che all'art. 1 individua la Guardia di Finanza quale forza di polizia, ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;

- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee del 12/10/2007 relativa alle “*Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario*”;
- la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante la “*Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”;
- il Reg. (CE) 25 ottobre 2012, n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2012;
- il Reg. (CE) 29/10/2012, n. 1268/2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “*Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione*” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento Delegato della Commissione n. 480/2014 del 03/03/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca inerente, tra l'altro, a disposizioni che integrano il regolamento citato per quanto riguarda i criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la disciplina degli strumenti finanziari relativamente ai seguenti profili;

- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento (CE) 885/2006 il quale, nell'Allegato I, prevede in capo all'organismo pagatore riconosciuto l'adozione di procedure per prevenire e individuare frodi e irregolarità;
- la Decisione della Commissione europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*";
- il Regolamento Delegato della Commissione n. 1970/2015 del 08/07/2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento Delegato della Commissione n. 1971/2015 del 08/07/2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;
- la Decisione della Commissione europea C(2015)922 del 12 febbraio 2015 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FESR 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*";
- la Decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con la quale è stata approvata la proposta del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
- il Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la [direttiva 95/46/CE](#) (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- La Direttiva (UE) 5 luglio 2017, n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

RICHIAMATI

i vigenti Programmi operativi regionali FSE, FESR, FEASR e la legge regionale relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle Autorità di Gestione dei predetti Programmi e dei relativi Organismi Intermedi;

la DGR 24- 4110 del 24/10/2016 che ha designato, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Reg (UE)1303/2013, la Direzione Coesione Sociale Autorità di gestione, del P.O.R. FSE Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013;

la DGR 23-4231 del 21/11/2016 che ha designato, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Direzione Competitività del Sistema Regionale quale Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte 2014-2020 - CCI2014IT16RFOP014;

gli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 123 ss del Reg. 1303/2013 con i quali l'Autorità di Gestione del POR FSE ha individuato la Città Metropolitana di Torino Organismo Intermedio e Finpiemonte Spa Organismo Intermedio in sovvenzione globale;

gli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 123 ss del Reg. 1303/2013 con i quali l'Autorità di Gestione del POR FESR ha individuato Finpiemonte Spa quale Organismo Intermedio;

il Protocollo d'Intesa (rep. 15226 del 18/3/2010) tra Regione Piemonte e Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza, ai fini del coordinamento dell'attività di controllo e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali,

CONSIDERATO

che è necessario favorire lo scambio di informazioni e garantire la collaborazione tra le parti al fine di migliorare l'efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti dell'Unione Europea con i programmi operativi FSE-FESR-FEASR 2014-2020, agevolando il recupero delle somme per qualsiasi motivo indebitamente incassate da soggetti richiedenti nell'ambito dei programmi cofinanziati nonché di assolvere l'obbligo in capo ad ogni Stato membro dell'Unione di immediata comunicazione alla Commissione delle irregolarità accertate nel periodo di programmazione 2014-2020 e di favorire ogni opportuna sinergia nell'espletamento delle attività di controllo di rispettiva competenza;

che costituisce preminente interesse della Regione Piemonte rafforzare le azioni a tutela della legalità della azione amministrativa, relativa all'utilizzo delle risorse erogate dall'Unione Europea con i programmi operativi FSE-FESR 2014-2020, attraverso la prevenzione e il contrasto

a qualsiasi tentativo di utilizzo irregolare e/o fraudolento delle risorse unionali erogate, da conseguire attraverso interventi che costituiscono un'adeguata forma di deterrenza;

che l'art. 3 del Reg. (CE) 11 novembre 1996, n. 2185/96 prevede che *“la Commissione vigili affinché presso i beneficiari dei cofinanziamenti comunitari non si proceda contemporaneamente, per gli stessi fatti, ad analoghi controlli e verifiche”*;

che le suddette azioni possono essere efficacemente perseguite promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, modalità di cooperazione interistituzionale, demandando, alle singole Autorità di Gestione e al Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza, la congiunta determinazione degli specifici profili operativi, delle azioni e delle verifiche da effettuare per ciascuno dei settori di intervento e contribuzione pubblica sui quali realizzare le attività di verifica;

che l'art. 143 comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che *“Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione”*;

che le Autorità di Gestione del POR FSE e FESR, ai sensi dell'art. 67 Reg. 1303/2013 hanno scelto quale forma di rimborso delle sovvenzioni erogate i costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati e le opzioni di semplificazione dei costi;

che con riferimento al Protocollo d'Intesa (rep. 15226 del 18/3/2010) la Regione Piemonte e il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza riconoscono positiva l'esperienza di programmazione tenutasi in questi anni;

le indicazioni della Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007 a firma dei Ministri per le Politiche Europee, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in merito alle modalità da seguire nella preparazione ed inoltro alla Commissione Europea delle comunicazioni e delle frodi/irregolarità in danno del bilancio comunitario,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa regola le attività di collaborazione tra il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza e la Regione Piemonte, con riferimento alla programmazione

2014-2020, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate dall'ordinamento vigente, al fine di migliorare l'efficacia complessiva dei controlli in materia di finanziamenti delle politiche strutturali e di coesione dell'Unione Europea.

Art. 2 – Linee Programmatiche e di attuazione

Fatti salvi gli obblighi di denuncia, normativamente sanciti, nelle ipotesi di responsabilità penali/erariali, le parti si impegnano a collaborare, in ossequio ai rispettivi ordinamenti e secondo le rispettive funzioni e competenze con un'attività di cooperazione interistituzionale di seguito descritta:

a. la Regione Piemonte si impegna a:

- (1) consentire l'accesso diretto ai militari del Corpo in forza ai Reparti piemontesi, mediante specifica abilitazione, al sistema informativo e di monitoraggio dei progetti e dei beneficiari dei cofinanziamenti comunitari, per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché a tutti i sistemi informativi della Regione Piemonte, degli Enti Strumentali e Pubblici Intermedi che consentono l'identificazione di soggetti percettori di risorse comunitarie;
- (2) segnalare fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevati a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. e dell'art. 2, ultimo comma, del D-Lgs. N. 68/2001 e s.m.i.;
- (3) inviare segnalazioni, relative alle situazioni di maggiore rilevanza, contenenti ogni utile informazione riferita ai beneficiari dei cofinanziamenti che ritiene di dover porre all'attenzione della Guardia di Finanza, affinché sia valutata la possibilità di effettuare approfondimenti investigativi, secondo i criteri e le procedure previste dai propri regolamenti e nel rispetto della normativa di riferimento. Il controllo sui predetti soggetti avverrà compatibilmente con le prioritarie esigenze operative del Reparto cui l'attività è demandata;
- (4) trasmettere l'elenco dei beneficiari dei cofinanziamenti soggetti ai controlli previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art 125, comma 2, lett. d) e) e par. 5 lettera b) ed individuati a seguito del campionamento effettuato sui progetti della programmazione 2014/2020;
- (5) comunicare, in qualità di autorità decisionale dei singoli fondi comunitari, ai singoli Reparti della Guardia di Finanza segnalatori ed ai rispettivi Comandi Provinciali sovraordinati, le

decisioni assunte conseguenti alle comunicazioni pervenute, al fine di consentire il miglioramento qualitativo delle attività del controllo;

b. il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza si impegna a:

- (1)** comunicare, nel caso di fattispecie penalmente rilevanti d'interesse del presente protocollo, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, al fine di consentire alle Autorità di Gestione di procedere alle relative rettifiche finanziarie delle spese certificate al bilancio comunitario ed avviare le procedure di recupero dei finanziamenti indebiti;
- (2)** comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte, per evitare sovrapposizioni di controlli presso i beneficiari dei contributi, l'avvio di accessi, ispezioni e verifiche;
- (3)** nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d'ufficio, dare comunicazione delle violazioni rilevate con le indicazioni utili che consentano, alle Autorità di Gestione, di segnalare le irregolarità riscontrate alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Reg. Delegato 2015/1270 e dell'art 3, comma 2 del Reg. Delegato 2015/1971, per alimentare lo specifico flusso di informazioni previste dai citati regolamenti, secondo le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, emanata in data 12 ottobre 2007, così come recepite dalla Circolare n. 7832, in data 10 gennaio 2008, del Comando Generale della Guardia di Finanza - III Reparto Operazioni, afferente agli *steps* che devono essere rispettati nella preparazione e nell'inoltro alla Commissione Europea delle comunicazioni delle frodi/irregolarità in danno del bilancio comunitario.

Art. 3 – Azioni comuni

Le parti, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, si impegnano ad intrattenere un rapporto paritario di puntale e fattiva collaborazione che eviti duplicazioni e appesantimenti nell'attività di controllo.

In tal senso, si impegnano a promuovere incontri formativi e/o informativi aventi ad oggetto:

- a.** le modalità di accesso e di utilizzo delle banche dati relative ai progetti cofinanziati dai POR FSE, FESR, FEASR;
- b.** i provvedimenti di concessione di sovvenzione e/o appalti relativi alle erogazioni di contributi;
- c.** lo scambio di conoscenze in relazione alle frodi tentate o accertate a carico dei fondi europei, con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione.

Art. 4 – Tutela della riservatezza

Le parti sono tenute ad osservare il riserbo nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a

conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente Protocollo d'Intesa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. Tale impegno cessa solo nel caso in cui fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio. Tutti i documenti e le informazioni che le parti mettono a disposizione nell'ambito dell'attuazione dell'accordo sono considerati rigorosamente riservati e le parti non possono in alcun modo cedere a terzi, non autorizzati.

Art. 5 – Referenti Operativi

Per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa vengono individuati, quali referenti:

a. per la Regione Piemonte, le Autorità di Gestione di ciascun fondo come di seguito individuati:

- (1) Dr. Gianfranco BORDONE - Direttore Regionale Coesione sociale;
- (2) Dr. Gaudenzio DE PAOLI - Direttore Regionale Agricoltura;
- (3) Dr.ssa Giuliana FENU - Direttore Regionale Competitività del Sistema regionale;

b. per il Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza:

(1) Il Capo Ufficio Operazioni,

e, nella fase di attuazione operativa:

(2) i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

Art. 5 – Periodo di validità, Integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo d'Intesa ha effetto a partire dalla data della sottoscrizione e può essere modificato, integrato e revocato in ogni momento, mediante comunicazione scritta alla controparte, anche in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li _____

Il Presidente della Regione

Sergio Chiamparino

Il Comandante Regionale Piemonte della Guardia di Finanza

Gen. B. Giuseppe Grassi
